

Prot. n. 268/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Giugno 2013

Oggetto: Apprendistato – Disciplina generale e regime contributivo – Istruzioni dell'INAIL

L'INAIL ha delineato un quadro riepilogativo dei principali contenuti della disciplina relativa al contratto di apprendistato, nonché dei connessi risvolti di natura contributiva

Con l'allegata circolare n. 27 del 24 maggio 2013, la Direzione Generale dell'INAIL ha delineato un quadro riepilogativo dei principali contenuti della disciplina relativa al contratto di apprendistato, nonché dei connessi risvolti di natura contributiva.

Sotto quest'ultimo aspetto, l'Istituto fornisce alle proprie Strutture territoriali le indicazioni di seguito sintetizzate.

· L'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante il nuovo "Testo Unico dell'apprendistato", ha confermato che le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti comprendono anche l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta, infatti, di persone già assicurate all'INAIL per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, n. 4), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

· Il regime contributivo è quello disciplinato dall'art. 1, comma 773, della Legge 29 dicembre 2006, n. 296, e dal Decreto Interministeriale 28 marzo 2007.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, artigiani e non artigiani, nell'ambito di rapporti in essere e costituendi, è complessivamente rideterminata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per effetto della ripartizione del contributo dovuto per gli apprendisti fra le gestioni previdenziali interessate, effettuata dal citato decreto interministeriale, l'aliquota di competenza INAIL è fissata nella misura dello 0,30%.

Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso dall'INPS, che provvede poi a riversare all'INAIL la quota di competenza.

Per le sole aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove – e limitatamente ai periodi contributivi maturati nel primo e nel secondo anno di contratto – l'aliquota del 10% è determinata nelle misure, rispettivamente, dell'1,5% e del 3%.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

All'aliquota del datore di lavoro si aggiunge la quota dovuta dall'apprendista, pari, dal 1° gennaio 2007, al 5,84%.

· L'art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, da parte di aziende fino a nove dipendenti, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione dovuta per gli apprendisti.

Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo è confermata l'aliquota del 10%, da applicare sino alla scadenza del contratto di apprendistato.

Lo sgravio può essere applicato soltanto nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori (cosiddetti "de minimis"). Al riguardo, l'INAIL richiama le istruzioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 128 del 2 novembre 2012.

· I benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale (compresa la quota relativa alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione, fatta eccezione per il caso degli apprendisti assunti dalle liste di mobilità.

Per quanto concerne le prestazioni assicurative, la circolare in esame richiama le disposizioni dell'art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, ai sensi delle quali:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta viene liquidata sulla base della retribuzione effettiva;
- la rendita diretta e la rendita ai superstiti vengono invece calcolate sulla base della retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore di età superiore ai diciotto anni non apprendista della medesima categoria e lavorazione cui gli apprendisti stessi sono addetti e, comunque, a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

